

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO ACUSTICO

(art. 6, comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 9 dd. 30/03/2010

Modificato con delibera di Consiglio n. 29 dd.21.10.2010

Modificato con delibera di Consiglio n. 69 dd.22.12.2015

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Luciano Ferrari

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART 10. DEFINIZIONI

1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che corrisponde alla definizione di cui all'Art 5.1. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio non esaustivo:
 - cantieri edili, stradali ed assimilabili;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari, fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere
 - altre attività non continuative
2. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal Piano di Zonizzazione ed i valori limite differenziali di cui all'ART 2.
3. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
- 3.bis Le attività produttive già insediate sul territorio comunale, qualora prevedano di superare i limiti di emissione previsti dal piano di zonizzazione, per un periodo superiore a 30 giorni (TRENTA) giorni consecutivi, devono presentare domanda di deroga almeno 15 giorni prima. Per periodi inferiori non è necessario presentare richiesta di deroga.
4. La **violazione** delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del presente regolamento.
5. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART 11. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E DEROGHE

11.1. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.

- b) L'attività cantieristica rumorosa **nell'ambito dei limiti** previsti dal Piano di Zonizzazione acustica, viene consentita nei giorni feriali
- a. dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00
 - b. sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30
- fermo restando che è sempre vietato l'utilizzo di utensili rumorosi quali martelloni, e martelli pneumatici, compressori, frazzatrici, seghe circolari, magli, escavatori ecc.
- c) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- d) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
- e) In deroga a quanto previsto nel precedente punto b), l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili stradali e assimilati **al di sopra dei limiti** acustici e differenziali previsti dal Piano di zonizzazione è consentita nei giorni feriali
- c. dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle ore 18,30
 - d. sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
- f) La ditta o il privato che esegue i lavori , così come risulta dalla documentazione di inizio lavori presentata presso gli uffici tecnici comunali sarà ritenuto responsabile qualora non si rispettino le prescrizioni previste dal presente articolo, lo stesso dovrà rendere edotti tutti i soggetti che intervengono all'interno del cantiere degli obblighi previsti dal presente regolamento

2. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Mezzolombardo

11.2. SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO.

1. Condizioni per rilascio di deroga

La deliberazione della Giunta provinciale n.153 del 26/01/2001 precisa che si definiscono "attività temporanee" ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, quelle manifestazioni o attività ricreative che qualora svolte in ambiente esterno vengano realizzate in misura non superiore a quattro volte al mese ovvero se svolte in ambiente confinato vengano realizzate in misura non superiore

a otto volte . Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 . necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale.

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga da inviare al Comune di Mezzolombardo almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- **Durata:** massimo 5 giorni per singola manifestazione e 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10:00 alle ore 1:00.**
- **Limiti acustici assoluti:** è concessa deroga ai valori limite assoluti.
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa deroga ai valori limite differenziali.

ART 12. PROVVEDIMENTI DI DEROGA PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE CHE NON RISPETTANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 11.

1. Qualora la ditta esecutrice dei lavori che comportino attività rumorose a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'articolo 11 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, deve indirizzare al Comune di Mezzolombardo specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata da documentazione in materia di acustica redatta secondo le linee guida contenute nell'allegato 2 e sottoscritta da Tecnico Competente o dal Direttore Lavori del cantiere di riferimento;
2. Il Comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti dall'Art. 11 prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.